SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 19

Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria

Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 e autorizzate ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all'autorita' giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalita' che ne tutelino la segretezza. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione e' opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri e' interpellato dal giudice che procede. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne da' comunicazione entro dieci giorni all'autorita' che procede, indicandone i motivi. Della conferma e' data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento e' sospeso. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all'esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalita', dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando e' sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto. Se e' stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione e' eccepita dall'appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento e' sospesa e la

persona e' accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona e' trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2007, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto
Estremi	Legge 3 agosto 2007, n. 124
Capo	III — Garanzie funzionali, stato giuridico del personale e norme di contabilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistema-di-informazione-per-la-sicurezza-della-repubblica-e-nuova/art-19-opposizione-della-speciale-causa-di-giustificazione-all-autorita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it